



# La nuova documentazione di transfer pricing tra conferme e novità

25/11/2020

TRANSFER PRICING, TAX

**C**on il provvedimento del 23 novembre 2020 n. 360494<sup>1</sup> (“Provvedimento”) l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e i requisiti di idoneità della stessa per consentire al contribuente di ottenere la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione (cd. “*penalty protection*”) in caso di rettifiche del reddito imponibile in ambito transfer pricing.

Il Provvedimento, le cui disposizioni saranno efficaci a partire dal periodo di imposta 2020, sostituisce l’attuale provvedimento prot. 2010/137654 del 29 settembre 2010.

Venendo alle misure introdotte, occorre evidenziare *in primis* che nulla cambia per il procedimento di accesso al regime che consiste nella (i) predisposizione della documentazione “idonea”, (ii) comunicazione del possesso della stessa in dichiarazione dei redditi (mediante la

barratura della casella posta nel rigo RS106 del modello REDDITI SC per le società di capitali); (iii) consegna all’amministrazione finanziaria in caso di richiesta. Sotto tale profilo, rispetto al provvedimento del 2010, **il tempo a disposizione per la consegna è stato esteso da 10 a 20 giorni**.

**Il set documentale da predisporre** è rappresentato dal Masterfile e dalla “Documentazione nazionale” (*Country File*). Il contenuto dei due documenti è stato allineato a quello delle Linee Guida OCSE di Transfer Pricing con la richiesta di maggiori informazioni, documenti di supporto e dettagli (es. dati finanziari, bilanci di esercizio, riconciliazione degli importi con i dati di bilancio, etc.).

Passando in rassegna le principali novità, di particolare rilevanza per le SMEs (*small medium enterprises*) risulta la definizione di “**piccola e media impresa**” (“PMI”). Sebbene rimanga invariato il limite di fatturato (imprese che realizzano un volume d'affari o ricavi non superiore a 50 milioni di euro per il

---

<sup>1</sup> In attuazione della disciplina di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/1997 e del D.M. 14 maggio 2018 recante le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110 comma 7 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento”.



periodo di imposta cui si riferisce la documentazione) non rientrano in tale definizione, le imprese che controllano direttamente o indirettamente un soggetto non qualificabile come PMI (già presente nel precedente provvedimento), ovvero le imprese residenti controllate da un soggetto non qualificabile come PMI. La novità penalizza in particolare le *subsidiaries* italiane di piccole e medie dimensioni di gruppi multinazionali, che dovranno aggiornare annualmente i dati della dell'analisi di comparabilità (“*benchmarking analysis*”) non potendo più usufruire dell'agevolazione dell'esonero dall'aggiornamento per i due anni di imposta successivi (agevolazione in ogni caso confermata per i contribuenti rientranti nella definizione di PMI – cfr. § 4 del Provvedimento).

Avendo riguardo agli aspetti formali da rispettare ai fini dell'idoneità, è stata introdotta una novità di non poco rilievo in merito alla firma e conservazione della documentazione. Secondo il Provvedimento (§5.2), la documentazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del contribuente (o da un suo delegato), **mediante firma elettronica con marca temporale** da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sotto il profilo temporale, è da osservare che non sarà, quindi, più possibile integrare la documentazione il cui formato elettronico diverrà immodificabile una volta firmato. Non risulta del tutto chiaro l'intento della novità, tenuto conto del mero scopo di trasparenza e buona fede della produzione della documentazione,

anche alla luce dell'estensione del periodo concesso al contribuente - 20 giorni e non più solo 10 giorni - per la consegna della documentazione all'Ufficio in caso di ispezione.

Solo in caso di **dichiarazione integrativa “a sfavore”** la documentazione potrà esser modificata/integrata e firmata nuovamente, probabilmente con data antecedente all'invio di quest'ultima dichiarazione (§6.1). In tale circostanza, il contribuente potrà anche comunicare il possesso della documentazione rilevante ai fini della disapplicazione delle sanzioni; in via transitoria, per i periodi sino al 2019, se l'integrazione avviene entro il 31 dicembre 2020 non verranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori.

Un ulteriore intervento riguarda la possibilità di adottare un “approccio semplificato” in termini documentali per i **servizi a basso valore aggiunto** (§7)<sup>2</sup> il cui prezzo *at arm's length* è determinato semplicemente aggregando i costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi. Per tali servizi è previsto che la documentazione includa (i) la descrizione dei servizi con le motivazioni per le quali sono considerati “a basso valore aggiunto” nonché le ragioni per la fornitura tra imprese associate, (ii) le principali pattuizioni che regolano i servizi, (iii) i criteri quantitativi di valorizzazione dei servizi e i risultati ottenuti.

---

<sup>2</sup> L'articolo 7 del Decreto 14 maggio 2018 considera servizi a basso valore aggiunto quei servizi che: a) hanno natura di supporto; b) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale; c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi; d) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

**MILANO**  
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
[milan@dejalex.com](mailto:milan@dejalex.com)

**ROMA**  
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
[rome@dejalex.com](mailto:rome@dejalex.com)

**BRUXELLES**  
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
[brussels@dejalex.com](mailto:brussels@dejalex.com)

**MOSCOW**  
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
[moscow@dejalex.com](mailto:moscow@dejalex.com)